



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Sezione Civile

Ist. Fall. 65/2014

Il Tribunale in persona dei seguenti magistrati:

dott. Arturo PICCIOTTO Presidente

dott. Riccardo MERLUZZI Giudice

dott. Daniele VENIER Giudice rel.

letti gli atti della procedura prefallimentare promossa in data 14.10.2014 dal
Pubblico Ministero

nei confronti di

Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli - Società cooperativa

- a scioglimento della riserva assunta a verbale;
- osservato, in primo luogo, che il P.M. non si è opposto a un differimento - purché contenuto entro il termine di cinque settimane - della decisione sull'istanza di fallimento, in considerazione delle prospettive di possibile superamento della crisi aziendale indicate nella relazione depositata il 24.10.2014 dall'amministratore giudiziario avv. M. Consoli;
- ritenuto giustificato il rinvio richiesto - da limitarsi necessariamente al tempo indicato dal P.M., atteso il rischio di consolidamento delle garanzie reali - in quanto finalizzato a consentire l'ulteriore sviluppo dell'ipotesi di intervento da parte di Coop Consumatori Nord Est diretto ad acquisire, anche con l'interessamento di altro soggetto, i rami di azienda rappresentati da 35 punti

vendita e i principali immobili di Cooperative Operaie e delle controllate Cotif S.r.l. e Folium S.r.l., intervento che, di contenuto apprezzabilmente migliorativo rispetto a quello prospettato anteriormente alla presentazione dell'istanza di fallimento del P.M., appare rispondere agli interessi generali relativi alla tutela della garanzia patrimoniale dei creditori (il pagamento dei cui debiti viene indicato nella relazione dell'amministrazione giudiziario "*in termini molto significativi*") e al sensibile contenimento della riduzione della forza lavoro;

- rilevato, in secondo luogo, che Cooperative Operaie e il dott. Livio Marchetti, pur censurando il provvedimento dd. 17.10.2014 di sospensione dei poteri di amministrazione e gestione spettanti al Presidente, al Vice Presidente e a tutti i componenti del Consiglio d'Amministrazione e di contestuale nomina di amministratore giudiziario, non ne hanno richiesto la revoca, rimettendosi in merito alle determinazioni del Collegio;

- considerato che il suddetto provvedimento è, contrariamente a quanto argomentato da parte resistente, perfettamente iscrivibile nell'ambito delle misure cautelari, atipiche, previste dall'art. 15, VIII comma L.F., delle quali persegue la finalità di "*tutela del patrimonio o dell'impresa*", essendo stato espressamente adottato al fine di evitare nelle more del procedimento prefallimentare "*la disgregazione e dispersione del patrimonio aziendale*", pregiudizi questi ultimi ricavabili dai plurimi elementi addotti dal P.M. (costanti perdite negli ultimi esercizi; ammontare dei debiti scaduti; fittizietà e apparenza di buona parte delle plusvalenze appostate a bilancio; sottoposizione di beni a ipoteca e pegno per ottenere liquidità) e che hanno trovato conferma

negli accertamenti compiuti dall'amministrazione giudiziario, il quale ha evidenziato, tra l'altro, la riduzione degli incassi dei punti vendita mediante un raffronto tra mesi omogenei del 2013 e del 2014, la previsione di un incremento di perdita alla fine del 2014 superiore rispetto a quella conseguita nell'anno precedente, il rilevante ammontare dei debiti scaduti verso i fornitori, l'emorragia (palesatasi ben prima della notizia riguardante la presentazione della richiesta di fallimento del P.M.) del prestito sociale;

- rilevato quindi che la disposta sospensione dei poteri degli amministratori tende proprio alla finalità, che parte resistente correttamente ricollega alle misure previste dall'art. 15, VIII comma L.F., di salvaguardare il patrimonio in considerazione del pericolo di attività distrattive o depauperative;
- ritenuto conseguentemente che il provvedimento debba essere confermato, dovendosi altresì rimarcare come l'attività concretamente espletata dall'amministratore giudiziario stia garantendo, proprio nell'ottica della tutela dell'integrità dell'impresa e del patrimonio e nella piena trasparenza degli elementi raccolti, il mantenimento dell'operatività aziendale, favorendo nel contempo serie prospettive di composizione della crisi;
- osservato a tale ultimo e specifico riguardo che appare necessario integrare, come richiesto dal P.M., l'ambito delle attribuzioni dell'amministratore giudiziario, onde consentire il perseguimento e il possibile perfezionamento dell'ipotesi, sopra delineata, di risanamento dell'impresa, conferendo altresì all'amministratore stesso tutti i poteri di rappresentanza funzionali all'esercizio dei poteri gestori, tra i quali – solo esemplificativamente – quelli relativi alla presentazione di eventuale domanda di concordato preventivo o altro strumento

di regolazione della crisi;

P.Q.M.

visto l'art. 15, 8° comma L.F.

- conferma il provvedimento dd. 17.10.2014 e, a sua integrazione, attribuisce all'amministratore giudiziario avv. Maurizio Consoli altresì tutti i poteri di rappresentanza funzionali all'esercizio dei poteri gestori, tra i quali – solo esemplificativamente – quelli relativi alla presentazione di eventuale domanda di concordato preventivo o altro strumento di regolazione della crisi;

- fissa nuova udienza per la comparizione delle parti e dell'amministratore giudiziario al 1.12.2014, ore 12.00 (Palazzo di Giustizia, Foro Ulpiano n. 1, stanza n. 87 piano terra).

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti, all'amministratore giudiziario e al registro delle imprese per la relativa iscrizione.

Trieste, 28.10.2014

Il Giudice relatore

dott. Daniele Venier




Il Presidente

dott. Arturo Picciotto



IL FUNZIONARIO
CANCELLERIA